

successivo fino a concorrenza dell'8,75% dei quantitativi interessati dell'anno di applicazione effettiva. Un riporto addizionale può essere autorizzato dalla Commissione su richiesta delle autorità portoghesi.

b) Tra categorie:

trasferimenti da una categoria all'altra fino a concorrenza del 10% del livello della categoria verso la quale è effettuato il trasferimento. Questa disposizione si applica alle operazioni seguenti:

- categorie 2 e 3 tra di loro, salvo per il Benelux per il quale il trasferimento può essere del 100%;
- categorie 2 o 3 verso 9, 19, 20, 39;
- categorie 4, 5, 7, 8 tra di loro;
- categorie 6 e 8 tra di loro, solamente per il Regno Unito;

— categorie 33 e 90 tra di loro;

— nell'ambito della voce 59.04 tra sisal e sintetico, salvo per l'Italia e la Danimarca per le quali il trasferimento può essere del 100%.

Questi trasferimenti sono effettuati sulla base delle seguenti equivalenze:

Categorie	Pezzi/kg	g/pezzi
4	6,48	154
5	4,53	221
6	1,76	568
7	5,55	180
8	4,60	217

ALLEGATO E

Dichiarazione comune della Comunità nella sua composizione attuale e del Portogallo

È inteso che per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato B le merci di origine portoghese non possono essere considerate originarie della Comunità ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68.

Protocollo N. 18

concernente il regime delle importazioni in Portogallo degli autoveicoli in provenienza dagli altri stati membri

Articolo 1

Il regime fissato negli articoli seguenti è applicabile al montaggio e all'importazione di autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone o di merci.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente i contingenti all'importazione indicati nell'allegato A per gli autoveicoli presentati montati, in appresso denominati CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3 500 kg.

2. L'elenco che figura nell'allegato A può essere modificato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

3. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente un contingente all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo inferiore a 3 500 kg, diversi da quelli indicati nell'elenco dell'allegato A, secondo le seguenti modalità:

Calendario	Contingenti annui
1° gennaio 1986	440 unità
1° gennaio 1987	550 unità

All'interno di questo contingente a ciascuna marca può essere attribuito al massimo un quarto del volume fissato.

Ciascuna marca conserva il diritto all'attribuzione di un contingente minimo di 20 unità.

Articolo 3

A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre annualmente contingenti all'importazione per gli autoveicoli CBU, originari degli altri stati membri, di peso lordo superiore a 3 500 kg, secondo le seguenti modalità:

Calendario	Contingenti annui
1° gennaio 1986	660 unità
1° gennaio 1987	770 unità

Articolo 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986, la Repubblica portoghese apre, per gli autoveicoli presentati non montati, in appresso denominati CKD, di peso lordo inferiore a 2 000 kg per il trasporto di persone, una quota per marca comunitaria, all'inizio di ogni anno, con riferimento alle quote di base concesse nel 1985 che figurano nell'allegato B.

2. Le quote per marca comunitaria formano oggetto di un'attualizzazione annua. A tale scopo esse sono sottoposte ad un coefficiente correttore per compensare l'aumento dei prezzi in Portogallo e l'evoluzione dei prezzi di fabbricazione degli autoveicoli CKD.

La somma di tutte le quote per marca (comunitaria e non comunitaria) è fissata all'equivalente, a prezzi costanti in escudos, di 41 500 autoveicoli per il 1986 e di 44 000 autoveicoli per il 1987.

3. Le quote annue per marca nonché tutti i relativi elementi di valutazione sono comunicati alla Commissione prima del 15 febbraio di ogni anno.

4. L'utilizzazione delle quote per marca attribuite a titolo di quote di base è libera a concorrenza del 90 % nel 1986 e del 93 % nel 1987. L'utilizzazione della parte rimanente delle quote per marca è soggetta all'esporta-

zione di autoveicoli o di loro parti in base al valore aggiunto in Portogallo di queste esportazioni.

Articolo 5

1. Agli esportatori che hanno già utilizzato totalmente le loro quote di base in applicazione dell'articolo 4, nel corso dell'anno vengono accordate quote aggiuntive CKD in funzione del valore aggiunto in Portogallo degli autoveicoli o delle parti di autoveicoli esportati.

L'attribuzione delle quote aggiuntive si effettua in base ai coefficienti che figurano nell'allegato C.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può, se necessario, fissare ulteriormente un massimale per ciascuna marca pari ad una percentuale della somma delle quote di base attribuite a tutte le marche.

Articolo 6

Le quote fissate agli articoli 4 e 5 possono essere utilizzate per l'importazione di autoveicoli tanto CKD quanto CBU.

*ALLEGATO A***Elenco dei contingenti all'importazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1**

	1° gennaio 1986	1° gennaio 1987
Alfa Romeo	700	800
Audi (AUTO-UNION)	700	800
BMW (Bayerische Motoren-Werke)	700	800
British Leyland (ex-BMC)	700	800
British Leyland (ex-LEYLAND)	700	800
Jaguar/Daimler	700	800
Talbot (Francia)	700	800
Talbot (Regno Unito)	700	800
Citroën	700	800
Daimler-Benz	700	800
Fiat	700	800
Ford (Germania)	700	800
Ford (Regno Unito)	700	800
General Motors (Germania)	700	800
General Motors (Regno Unito)	700	800
Peugeot	700	800
Renault	700	800
VW (Volkswagen)	700	800
Volvo (Paesi Bassi)	700	800
Lancia (Italia)	700	800
Autobianchi (Italia)	700	800
Volvo (Belgio)	700	800
Nuova Innocenti (Italia)	700	800
Porsche (Germania)	700	800
Seat	700	800

ALLEGATO B**Quote di base per marca accordate nel 1985, di cui all'articolo 4, paragrafo 1**

	Escudos (migliaia)
Fiat	2 362 057
Renault	1 879 085
Peugeot	1 614 092
BLMC	1 600 822
Citroën	1 480 199
Ford	1 331 611
General Motors	1 151 434
Talbot	551 350
VW	505 305
BMW	320 773
Mercedes	139 308
Alfa Romeo	49 328
Audi	39 706

ALLEGATO C**Ponderazione dei coefficienti all'esportazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1**

	1986	1987
CKD	0,6	0,5
CBU e carrozzerie	0,5	0,45
Parti semifinite	0,4	0,35
Parti finite:		
— Motori	0,8	0,7
— Cambi	0,8	0,7
— Altre parte meccaniche	0,7	0,6
— Parti elettriche	0,6	0,5
— Altre parti	0,55	0,5

Protocollo N. 19**concernente i brevetti portoghesi**

1. La Repubblica portoghese si impegna a rendere compatibile, dal momento dell'adesione, la sua legislazione sui brevetti con i principi della libera circolazione delle merci e con il livello di protezione della proprietà industriale raggiunto nella Comunità. In particolare, la Repubblica portoghese abroga dal momento dell'adesione le disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 27/84 del 18 gennaio 1984, secondo le quali il titolare di un brevetto rilasciato in Portogallo deve, per fruire del diritto esclusivo che il brevetto gli conferisce, fabbricare sul territorio portoghese il prodotto brevettato o il prodotto ottenuto mediante un processo brevettato.

A tal fine verrà instaurata una stretta collaborazione tra i servizi della Commissione e le autorità portoghesi,

anche per quanto concerne i problemi connessi con la transizione dalla vigente legislazione portoghese alla nuova legislazione.

2. La Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione nazionale una disposizione sull'inversione dell'onere della prova corrispondente all'articolo 75 della convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

Questa disposizione dovrà applicarsi dal momento dell'adesione per i nuovi brevetti relativi ai procedimenti depositati a decorrere dalla data dell'adesione. Per i brevetti depositati anteriormente a tale data, la suddetta disposizione dovrà applicarsi al più tardi il 1° gennaio 1992.